

N. TAR	2013 – 011
N. PROTOCOLLO	27727 del 4/3/2013
MITTENTE	DIREZIONE CENTRALE GESTIONE TRIBUTI E RAPPORTO CON GLI UTENTI – Ufficio per la tariffa doganale, per i dazi e per i regimi dei prodotti agricoli
DESTINATARI	DIREZIONI REGIONALI E INTERREGIONALI DIREZIONI PROVINCIALI DI BOLZANO E TRENTO UFFICI DELLE DOGANE E SEZIONI OPERATIVE TUTTE
OGGETTO	Retroattività della modifica dell'Accordo UE-Israele. Rimborso dazi.

A seguito di analoga comunicazione dei competenti Servizi comunitari, unita alla presente, si segnala che:

- La Decisione del Consiglio 2013/66/UE del 29/11/2012, relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra l'Unione europea, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, che modifica gli allegati dei protocolli n.1 e n.2 dell'accordo euro mediterraneo che istituisce un'associazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale UE L 31 del 31.1.2013.
- L'allegato modificato del Protocollo 1 dell'Accordo di Associazione UE-Israele si applica a decorrere dal **1° gennaio 2010**. A seguito di ciò le importazioni di prodotti classificabili nei codici NC 1702 1100, 1702 3050 taric 10, 1702 3090 taric 10 e 3505 1050, originari di Israele, beneficiano di preferenze tariffarie in esenzione dal dazio, senza vincoli di volume.
- Pertanto, i dazi riscossi a fronte delle predette importazioni ai sensi del precedente Accordo debbono essere restituiti agli interessati, conformemente al terzo capoverso del paragrafo 2 dell'art.236 del Reg.to (CEE) n. 2913/92.

Ad ogni buon fine, per ulteriori informazioni, si rimanda alla lettura della Decisione in parola, allegata alla presente comunicazione, nonché alla nota della Commissione stessa.

Il Direttore dell'Ufficio
F.to Dr.ssa Paola Paliano

“Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art.3, comma 2 del D.Lgs 39/93”